

#### LUIGI CONTI

# Arcivescovo Metropolita di Fermo

Prot. N. 321/Arc./16

## DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA DEGLI INSEGNANTI NELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PRESENTI NELL'ARCIDIOCESI DI FERMO.

Con il presente Decreto, al fine di meglio definire le condizioni e le modalità per il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica (IRC) nelle scuole paritarie dell'Infanzia e Primarie, il sottoscritto Mons. Luigi Conti, Arcivescovo Metropolita di Fermo.

#### APPROVA

le seguenti disposizioni per il riconoscimento dell'idoneità all'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) degli insegnanti nelle scuole paritarie dell'Infanzia e Primarie presenti nell'Arcidiocesi di Fermo.

# 1. NATURA E CARATTERISTICHE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

L'IRC è una disciplina a servizio di una scuola che promuove la formazione integrale della persona «tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano» 1. L'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede del 1984 e le successive Intese applicative (fino alla nuova Intesa DPR 175/2012) indicano le linee essenziali di tale insegnamento, corrispondenti alle finalità educative proprie della scuola.

L'IRC concorre, insieme alle altre discipline scolastiche, al raggiungimento delle finalità educative specifiche di ciascun ordine e grado scolastico, mediante l'uso degli strumenti e dei metodi tipici dell'insegnamento, facendo propria l'esigenza di una progettazione educativo-didattica attenta alla situazione culturale e sociale dei bambini, dei ragazzi, e delle loro famiglie.

L'Insegnamento della religione cattolica risulta pertanto:

- a) assicurato dalla Repubblica e liberamente scelto da genitori e alunni<sup>2</sup>;
- b) impartito da Insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica<sup>3</sup>;
- c) svolto nel quadro delle finalità della scuola e secondo indicazioni didattiche approvate<sup>4</sup>;
- d) in conformità alla dottrina della Chiesa5:
- e) nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni<sup>6</sup>;
- f) distinto e complementare rispetto alla catechesi7:
- g) offerto a tutti, indipendentemente dall'appartenenza religiosa di ciascuno<sup>8</sup>;

Tali indicazioni vanno applicate in tutte le scuole italiane9 e, pertanto, anche nelle scuole paritarie, le quali fanno integralmente parte del sistema delle scuole pubbliche accanto alle scuole statali e degli enti locali<sup>10</sup>.

Con questo Decreto sono definite le condizioni e le modalità per il riconoscimento dell'idoneità all'IRC nelle scuole paritarie dell'Infanzia e Primarie presenti nel territorio dell'Arcidiocesi di Fermo.

L. 121/1985, Accordo di Revisione del Concordato Lateranense fra Italia e Santa Sede (=Accordo) del 18.02.1984, 9.2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Accordo, 9.2; DPR 175 del 20.08.2012, Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e la Conferenza Episcopale Italiana circa l'Insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane (=Intesa), 1.1 e 2.1; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Nota Pastorale: Insegnare Religione Cattolica oggi, 19 maggio 1991 (=Nota CEI 91), 12.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr. Prot. addizionale 5; Intesa 2.1.d, 2.5, 2.7 e 4.1.

Cfr. Accordo, 9,2; Intesa, 1.1-2 e 4.1; Nota CEI 91, 13.

Cfr. Prot. addizionale, 5; Intesa, 1.1; 4.1; Nota CEI 91, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr. Prot. addizionale, 5; Intesa, 1.1 e 2.1.a.

Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Nota della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana "L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dello Stato" del 23 Settembre 1984 (=Nota CEI 84), 13; Nota CEI 91, 13.

Cfr. Nota CEI 84, 9; Nota CEI 91, 7.

Cfr. Intesa, 1.2.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ciò avviene a partire dalla L. 62/2001.

### 2. DECRETO DI IDONEITA'

In via generale, ai fini del riconoscimento dell'idoneità nelle scuole sia statali che paritarie, rimangono valide le disposizioni contenute nel Decreto Prot. n. 319/ARC./16 del 25.06.2016 e nel Regolamento Decr. Prot. n. 320/ARC./16 del 25.06.2016. Resta fermo, perciò, che - in presenza dei requisiti ivi previsti - può essere conseguita l'idoneità come insegnante di classe/sezione (sia nelle scuole statali che paritarie) anche secondo la procedura disciplinata dai citati Decreto e Regolamento.

Tuttavia, al fine di regolarizzare la situazione dei docenti di classe o sezione nelle scuole paritarie Primarie o dell'Infanzia, in possesso dei requisiti di studio previsti dalla normativa vigente, ma non provvisti della idoneità all'Insegnamento della Religione Cattolica, sono definite le seguenti condizioni aggiuntive per il riconoscimento dell'idoneità limitatamente a tali gradi di scuola:

- I docenti devono aver insegnato Religione Cattolica nella classe/sezione almeno per un anno scolastico nel quinquennio 2007/2012<sup>11</sup>; invece, i docenti che non si avvalgono della procedura di cui al Decreto Prot. n. 319/ARC./16 del 25.06.2016 devono possedere uno degli altri titoli di qualificazione per l'insegnamento della religione cattolica previsti dal regime definitivo o transitorio dall'Intesa del 2012<sup>12</sup>;
- Il Gestore della scuola dovrà consegnare una dichiarazione scritta nella quale si attesta che il docente è in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa per l'insegnamento della disciplina e di uno dei requisiti professionali di cui sopra;
- 3) I docenti devono frequentare un corso di formazione di 40 ore organizzato dall'Ufficio Diocesano per l'IRC in collaborazione con l'Istituto Teologico Marchigiano, al termine del quale verranno sottoposti ad un colloquio di verifica delle competenze possedute;
- 4) Affinché il corso possa essere considerato valido, le assenze non potranno superare più di 6 ore (constando almeno 34 ore di frequenza effettiva). Eventuali riduzioni della frequenza potranno essere consentite, valutando caso per caso, a docenti che posseggano più requisiti di qualificazione professionali tra quelli previsti dall'Intesa o eccedenti quello minimale di cui sopra al punto 1;
- 5) I docenti devono possedere i requisiti previsti dal Codice di Diritto Canonico<sup>13</sup> ed ottemperare a disposizioni della CEI e dell'Ordinario diocesano, cioè:
  - -una documentata conoscenza dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, in vista dell'insegnamento scolastico nelle scuole dell'Infanzia e Primarie;
  - -una testimonianza di vita cristiana coerente con la fede professata, vissuta nella piena comunione ecclesiale;
  - -una competenza pedagogica-didattica e metodologica adeguata al grado di scuola in cui si insegna;
  - -una responsabile e generosa partecipazione alla vita della comunità diocesana e parrocchiale, conoscendo la storia e la cultura locale, con particolare riguardo alla dimensione religiosa;
  - -l'assidua partecipazione ai Corsi di formazione e di aggiornamento promossi o riconosciuti dall'Ufficio diocesano per l'IRC;
  - -nel caso di una eventuale revoca dell'idoneità e per insegnanti provenienti da altre Diocesi, sono da applicare le disposizioni di cui al Decreto Prot. n. 319/ARC./16 del 25.06.2016 e al Regolamento Decr. Prot. n. 320/ARC./16 del 25.06.2016.

La certificazione di idoneità, nell'ambito della procedura del presente Decreto - attuata una tantum nel contesto del regime transitorio che scadrà al termine dell'anno scolastico 2016/17 - avrà il seguente ambito di validità:

- a) per l'IRC solo nelle scuole paritarie dell'Infanzia o Primarie, per cui non è spendibile nelle scuole statali;
- b) per IRC solo nella classe/sezione in cui già insegna, per cui non abilita ad essere insegnanti "specialisti", cioè al poter insegnare solo IRC in altre classi o sezioni.

#### Documenti da presentare:

- 1. Domanda di idoneità e di partecipazione al corso (allegato A);
- 2. Informativa e consenso all'uso dei dati personali (privacy) (allegato B);
- 3. Attestato del proprio parroco di appartenenza ecclesiale (allegato C);
- 4. Autocertificazione di Stato di Famiglia (allegato D).

Dalla Sede Arcivescovile di Fermo, 25 giugno 2016

LUIGI CONTI
Arcivescovo Metropolita di Fermo

Cancelliere

FERMO

Cancelliere

<sup>11</sup> Requisito sufficiente ai sensi di Intesa, 4.3.1.b2.

<sup>12</sup> Cfr. Intesa, 4.3.2.

<sup>13</sup> Cfr. CIC, can. 804 §2.